



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione nomina amministratori – Società Il Passeggero srls n. rea PR 276572 n. Ri 0290824340**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

PRESO IN ESAME il modello S2 con allegati int. P, presentato in via telematica in data 09/04/2024 prot. 41818/2024 relativo alla domanda di iscrizione della nomina di un nuovo organo amministrativo con conseguente modifica del sistema di amministrazione adottato, da amministratore unico a due amministratori, nella società Il Passeggero srls n. r.i. 02908240340;

LETTO l’art. 2463 bis comma 2) e comma 3) del cod. civ. che stabiliscono rispettivamente: “ L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, e deve indicarepunto 6) gli amministratori e “ Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”;

RICHIAMATO il parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146215 del 18/08/2014 che dichiara siano iscrivibili nel registro delle imprese, in quanto conformi al sopra richiamato modello standard, solo atti costitutivi di srl semplificata che prevedano, relativamente al sistema di amministrazione un amministratore unico (organo amministrativo unipersonale), ovvero un consiglio di amministrazione (organo amministrativo collegiale), non risultando contemplati dal predetto modello standard, ulteriori modelli di amministrazione;

CONSIDERATO che il modello standard tipizzato prevede tra le varie clausole: “ L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione”; clausola richiamata anche dal parere sopraccitato;



DATO ATTO che tale orientamento è stato recepito dal Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI);

CONSTATATO che nella società in oggetto, si è passati dalla forma amministrativa dell'amministratore unico ad una forma amministrativa di due amministratori in contrasto con le norme sopraccitate;

TENUTO CONTO che a seguito della sospensione della pratica e del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e dell'art. 11 del dpr 581/95, notificato con la modalità "gestione correzioni" in data 10/04/2024, il professionista, nel termine assegnato, ha richiesto all'ufficio di rivedere la decisione di rifiutare la pratica, in quanto fino al 14/10/2022 la società aveva già adottato tale sistema di amministrazione e che il parere Mise citato fa riferimento nello specifico alla iscrivibilità o meno di tale forma amministrativa solo in fase di atto costitutivo;

RITENUTO a parere di questo ufficio e sulla base di precedente decisione del Giudice del Registro Imprese, che ha ordinato la cancellazione dell'organo amministrativo in questione in altra srls, a seguito dell'avvio della cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2191 del cod.civ. , che sulla base del parere Mise sopraccitato nelle srls semplificate non è ammessa come forma amministrativa quella relativa a più amministratori;

RICHIAMATO l'art. 11, del D.P.R 581/1995 che attribuisce all'ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;

RITENUTO conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione della nomina del nuovo organo amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall'art. 11 del DPR 581/95 l'iscrizione della domanda di cui in premessa;
2. di comunicare all'impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del cod. civ.;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.